

L'OPZIONE NON METTE IN SALVO DALL'AUTORICICLAGGIO

Rischi per il ravvedimento lungo

Il caso dei cosiddetti panama papers rilancia la tematica della (ingiustificata) disparità di trattamento tra contribuenti aderenti alla voluntary disclosure, non imputabili, per espressa previsione di legge, né per i reati fiscali né per quelli di riciclaggio, reimpiego di denaro e autoriciclaggio, e contribuenti che, avendo attualmente a disposizione il solo strumento del cd. ravvedimento lungo, non potrebbero accedere ai medesimi benefici premiali dal punto di vista penale. Con conseguenze dirette non solo per il soggetto titolare degli attivi «ripuliti», il quale sarebbe, quasi automaticamente, indagato per il reato di riciclaggio, ma, anche, per consulenti e professionisti partecipanti alle operazioni, imputabili di riciclaggio qualora abbiano accettati il rischio della provenienza delittuosa del denaro del proprio cliente. I cosiddetti Panama papers sono i circa 11 milioni di documenti (tra lettere, email e altro) relativi a oltre duecentodieci mila tra società, fondazioni e trust offshore, variamente riconducibili a re, leader mondiali, vip, artisti e calciatori resi pubblici, ottenuti e diffusi dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (del The International consortium of investigative journalists) in seguito al pentimento dell'informatore segreto dello studio legale panamense Mossack Fonseca, gestore del patrimonio offshore dei grandi del mondo. Con riferimento alla portata dell'inchiesta, ossia al regime di utilizzabilità delle papers in processi nazionali amministrativi ovvero penali, si ritengono in parte mutuabili le considerazioni già espresse dai nostri tribunali sul non troppo dissimile caso della cosiddetta Lista Falciani. Così, se da un lato, in caso di acquisizione legittima, i Panama papers sarebbero certamente valutabili, insieme a ulteriori elementi indiziari, dalle Com-

missioni tributarie, la questione, in chiave penalistica, assume ancora maggiore rilevanza considerato che con l'entrata in vigore del legge 15 dicembre 2014, n. 186, accanto ai delitti di riciclaggio (648-bis) e reimpiego di denaro (art. 648-ter c.p.) è stato introdotto nel codice penale l'art. 648-ter1, relativo al nuovo reato di antiriciclaggio. Ebbene, considerato che il nuovo reato consiste, al pari delle altre fattispecie di reato, nella ripulitura di proventi derivanti da condotte criminose ma che, diversamente da riciclaggio e reimpiego, può essere posta in essere anche dall'autore dell'illecito presupposto, è evidente che l'utilizzabilità processuale penale dei papers determinerebbe delle conseguenze immediate non solo per i soggetti titolari degli attivi ma, altresì, per consulenti e operatori che abbiano supportato tali soggetti nella pianificazione delle strutture illecite, per i quali sarebbe più che probabile l'imputazione per il reato di riciclaggio per la cui imputabilità, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione, è sufficiente che il professionista si sia rappresentato la possibilità della provenienza delittuosa del denaro del proprio cliente, accettandone il rischio. Ferme restando tutte le questioni derivanti dalla presenza, nel nostro codice di procedura, dell'art. 191 che vieta l'utilizzazione processuale delle «prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge». Considerato, infine, che per gli aderenti alla procedura di voluntary disclosure era stata espressamente prevista la non punibilità né per i reati fiscali né per quelli di riciclaggio, reimpiego di denaro e autoriciclaggio, sarebbe equo riconoscere i medesimi effetti premiali anche in caso di regolarizzazione effettuata oggi con lo strumento del cosiddetto ravvedimento lungo.

Stefano Loconte e Giancarlo Marzo